



Data: 27/02/2015

Fonte:



Senato della Repubblica

AGGIORNAMENTO MILLEPROROGHE 2015

CENTRALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Atto Senato n. 1779

Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1779 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative"

Iter

26 febbraio 2015: **approvato definitivamente, non ancora pubblicato**

Successione delle letture parlamentari

C.2803 approvato 20 febbraio 2015

S.1779 approvato definitivamente, non ancora pubblicato 26 febbraio 2015

Articolo 8, commi 3-ter e 3-quater

(CENTRALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)

La Camera dei deputati ha aggiunto due nuovi commi, 3-ter e 3-quater che fissano, al **1° settembre 2015**, l'entrata in vigore della disciplina per la **centralizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, per tutti i comuni non capoluogo di provincia**, attraverso forme di aggregazione. Il differimento non si applica alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3-ter. All'articolo 23-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole da: «1 gennaio 2015» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «**1 settembre 2015**».

3-quater. La disposizione di cui al comma 3-ter non si applica alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

❖ Il comma 3-ter novella il primo periodo del comma 1 dell'articolo 23-ter del decreto legge 90/2014, che ha fissato due diversi termini, a seconda che si tratti di acquisizioni di beni e servizi (per i quali la disciplina è entrata in vigore il 1° gennaio 2015) o di lavori, ai quali la disciplina si applicherà a partire dal 1° luglio 2015, per l'applicazione della disciplina sull'aggregazione delle stazioni appaltanti dei comuni non capoluogo di provincia. **La modifica in commento è volta pertanto a fissare un unico termine (1° settembre 2015) a decorrere dal quale si applicherà la nuova disciplina a tutte le procedure di acquisto.**

Con riferimento alla disciplina di cui viene fissato un nuovo termine per la sua entrata in vigore, essa è contenuta nell'art. 33, comma 3-bis, primo periodo, del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo 163/2006) e prevede che i comuni non capoluogo di provincia procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi:

- o nell'ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti;
- o mediante un apposito accordo consortile tra comuni, avvalendosi dei competenti uffici;
- o ricorrendo ad un soggetto aggregatore;
- o ricorrendo alla province.

Il secondo periodo del comma 3-bis consente in alternativa, agli stessi comuni, di acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. Il terzo periodo prevede che l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici sanzioni i comuni inadempienti non rilasciando il codice identificativo di gara (CIG).

❖ Il comma 3-quater prevede che la disposizione di cui al comma 3-ter non si applichi alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.